



Comune di Giovinazzo

Assessorato alla Solidarietà Sociale e Sanità

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI SUSSIDI E CONTRIBUTI
A PERSONE
ART. 12 L. 241/1990**

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune di Giovinazzo nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come definiti dalla legge 8.11.2000, n. 328 individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, i seguenti criteri per l'erogazione di:
 - a. interventi di assistenza economica nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno;
 - b. istituzionalizzazione di anziani e minori
 - c. esenzione da tributi comunali
 - d. servizio civico
 - e. esenzione dal pagamento quota servizio mensa
 - f. Banca del Tempo

Sono destinatari degli interventi:

i cittadini residenti o domiciliati nel territorio Comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare;

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE

ART. 2

FORME DI INTERVENTO

1. Le forme di intervento economico a favore di persone si articolano in:
 - a) assistenza economica continuativa anche a fronte di piccole prestazioni di utilità sociale;
 - b) assistenza economica straordinaria anche a fronte di piccole prestazioni di utilità sociale;
 - c) sussidio economico urgente;
 - d) assegno economico per servizio civico;
 - e) assistenza economica integrativa per nuclei con anziani a rischio d'istituzionalizzazione;
 - f) integrazione retta di ricovero per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;
 - g) Affidi familiari;
 - h) esenzioni e riduzione tasse;
 - i) servizi socio assistenziali (soggiorni-vacanze, assistenza domiciliare anziani, servizio mensa, trasporto, mensa scolastica, accompagnamento anziani, disabili);
2. Gli interventi di cui innanzi saranno erogati in base alle reali esigenze del beneficiario, fermo l'obiettivo della definitiva rimozione delle cause del disagio. A tale scopo il Comune attiva le proprie strutture socio-assistenziali anche in collaborazione con altri Enti pubblici e con le associazioni di volontariato onde accompagnare gli interventi di cui al presente regolamento ad un'ordinaria azione di tutela delle fasce sociali più deboli.
3. **Le prestazioni sono erogate al richiedente e salvo i casi di legge possono essere concesse o una tantum o continuative. Se vi è stata già concessione una tantum, la stessa potrà ripetersi solo dopo sei mesi salvo casi di eccezionale bisogno. L'oggetto della prestazione deve essere costituito, di regola, da assegni in denaro, salvo i casi in cui esistono, sul piano tecnico assistenziale, indicazioni diverse (es. alcolisti cronici, incompatibilità nella conduzione del menage familiare, interdizione, ecc.) e fatto salva la possibile erogazione di "buoni" per usufruire di servizi e/o fornitura di beni.**
4. **Affinché la concessione dei sussidi non inneschi una logica di assistenzialismo nei confronti dei fruitori, il Dirigente dei Servizi Sociali potrà valutare la possibilità di richiedere a costoro prestazioni di lavoro occasionale commisurate all'importo economico da erogare, non mancando di accollare al Comune i relativi oneri assicurativi.**
5. **Eventuali altri contributi assistenziali erogati dall'Amministrazione Comunale, in virtù di apposita legislazione o da altri Enti e comunque percepiti dal nucleo familiare richiedente, devono essere considerati nel commisurare l'intervento economico di cui al presente regolamento.**
6. **In tali prestazioni rientrano i sussidi straordinari e continuativi erogati in base alla L.R. n. 17/78, ivi compresi i contributi per rimborso spese funerarie, i sussidi in alternativa all'istituzionalizzazione di cui alla L.R. 28/79.**
7. **Le concessioni di cui all'art.1 avvengono con provvedimenti di determina dirigenziale.**

ART. 3

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. È un intervento economico, consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento avrà durata trimestrale per un massimo di sei mesi all'anno e potrà interrompersi in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.
2. Quando si hanno fondate e documentate ragioni di ritenere che le persone assistibili non siano in grado di

utilizzare il denaro con discernimento e diligenza (es. tossici in genere, alcolisti, ecc.), si procede al pagamento diretto totale o parziale o al creditore, mediante buoni acquisto.

ART. 4

CRITERI E MISURE PER LE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. Sono assistibili le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, eccezione fatta per l'abitazione e relativa pertinenza ove si risiede, nonché il patrimonio immobiliare le cui rendite catastali non superano Euro 200,00.
2. La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno, per la cui valutazione, sono stati formulati alcuni criteri – guida, di cui alla tabella A) allegata al presente regolamento, che hanno scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.
3. La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125". L'ammontare del sussidio continuativo si ha dal punteggio conseguito:

PUNTEGGIO	IMPORTO SUSSIDIO
?? Da punti 125 a 134	Euro 100,00
?? Da punti 135 a 144	Euro 130,00
?? Da punti 145 a 154	Euro 150,00
?? Da punti 155 a 164	Euro 180,00
?? Da punti 165 a 174	Euro 200,00
?? Da punti 175 in poi	Euro 250,00

4. Qualora il bilancio Comunale non consenta corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, il Dirigente dei Servizi Sociali, opera per tutti una riduzione in percentuale in funzione della stessa disponibilità di bilancio e alle domande da soddisfare.

ART. 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non sono assistibili coloro che:
 - ?? Siano in età lavorativa, iscritti all'ufficio di collocamento e abbiano rifiutato offerte di lavoro che garantiscano un minimo di sussistenza economica, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute che impediscano proficua attività lavorativa, debitamente documentati da specialisti ASL) o che svolgano lavori non assicurati.
 - ?? Siano proprietari di altri beni immobili oltre alla casa di abitazione e relative pertinenze le cui rendite catastali sono superiori a Euro 200,00;
 - ?? Siano proprietari di terreni o aree fabbricabili di valore catastale superiore a Euro 200,00;
 - ?? Siano proprietari di beni di consumo che inducono ad escludere lo stato di indigenza (es. autovetture e moto di valore ecc.).
2. Sono ritenuti esclusi da qualsiasi contributo, coloro che percepiscono i seguenti redditi:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	REDDITO PRODOTTO ANNUO LORDO
?? 1	Euro 7.000,00
?? 2	Euro 9.000,00
?? 3	Euro 10.000,00
?? per ciascun ulteriore familiare a carico aggiungere	Euro 500,00

ART. 6

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (UNA TANTUM)

1. E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico che mette in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, l'intervento economico potrà ripetersi dopo sei mesi.
Detta prestazione potrà essere erogata, qualora non riceva altri contributi da Regioni o altri Enti
2. Sono da considerare, in particolare:
 - a) spese di viaggio e soggiorno per ospedalizzazione in altre regioni o all'estero;
 - b) patologie che richiedono presidi sanitari, prestazioni terapeutiche e farmacologiche prolungate non coperte dal S.S.N.;
 - c) venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc.;
 - d) gravi calamità naturali;
 - e) concessione di latte omogeneizzato per agalattia materna: fino al compimento del 5° mese di vita;
 - f) concessione di protesi visive per una spesa non superiore a euro 200,00 a protesi in un anno, per nucleo familiare;
 - g) concessione contributo per pagamento vaccino iposensibilizzante fino ad un massimo di euro 300,00 annuali a nucleo familiare.
3. Di norma il contributo straordinario viene erogato solo alla presentazione di fatture o ricevute. Quando i soggetti assistibili sono in grave stato di indigenza è possibile disporre una congrua anticipazione del contributo spettante, con l'impegno di presentare successivamente all'avvenuto acquisto le relative fatture o ricevute.
4. L'utente è tenuto a restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo nei casi in cui:
 - ?? non acceda al servizio richiesto;
 - ?? non completi la documentazione necessaria entro 30 giorni dalla riscossione dell'anticipazione.
5. In caso di inadempienza da parte del beneficiario, l'amministrazione comunale attiva le procedure per il recupero della somma erogata in anticipo.

ART.7

CRITERI E MISURE DELLA PRESTAZIONE D'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno sulla base della documentazione che il richiedente avrà esibito e che gli operatori sociali verificheranno. L'importo di detto contributo è commisurato alla situazione complessiva del richiedente (Reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 4. In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa documentata da sostenere per un importo massimo di euro 1.000,00. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi nel corso dell'anno di erogazione del contributo "una tantum". (Ved. Tab. B).

ART. 8

SUSSIDIO ECONOMICO URGENTE

1. Per far fronte a bisogni economici di estrema urgenza, il Responsabile del servizio, su proposta motivata dell'assistente sociale, potrà disporre su richiesta dell'interessato, l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 200,00. A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di euro 1.000,00 da impegnare e imputare sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale. Ad esaurimento di detta somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto al settore Servizi Sociali che provvederà ad adottare il relativo provvedimento di approvazione, disponendo il rimborso all'Economo.

ART.9

CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA

E' un intervento economico "Una tantum", rivolto a persone o nuclei familiari, che fa riferimento all'importo minimo INPS, il quale alla data del gennaio 2003 è di €5.227,56 annue.

Pertanto i cittadini richiedenti l'assistenza sanitaria devono dichiarare un reddito non eccedente i seguenti parametri:

1 persona	€	5.227,56
2 persone	€	7.318,59
3 persone	€	8.886,86
4 persone	€	9.932,37
5 persone	€	1.0455,12

Per ogni successivo componente oltre il quinto, viene applicata la maggiorazione di €258,33.

L'ammontare del canone locativo (o mutuo prima casa) fino ad un massimo di e.206,58 mensili, da detrarre agli importi di cui sopra (€2.478,96).

Gli stessi importi sono periodicamente aggiornati in relazione agli aumenti della pensione INPS sul costo della vita.

La somma da rimborsare sarà pari al 70% della spesa sostenuta e non potrà superare gli €300,00 totali.

La domanda potrà essere presentata solo due volte nell'arco dell'anno.

ART. 10

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

1. I richiedenti il servizio civico, quale forma d'assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art.4 che siano privi di occupazione e abili al lavoro o pensionati con reddito minimo che si dichiarino disponibili a domanda potranno svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:
 - a) Servizi d'aiuto a persone disabili (servizio di trasporto scolastico e non)
 - b) Servizio di vigilanza di strutture pubbliche nei confronti della popolazione minorile davanti alle Scuole Materne, Elementari e Scuole Medie Inferiori avente cura in particolare che:
 - L'attraversamento della strada da parte degli scolari all'entrata o all'uscita dalla scuola avvenga con regolarità e sicurezza;
 - I minori non vengano molestati nei pressi della scuola;
 - c) Servizio di vigilanza presso parchi e giardini a protezione del verde pubblico e del decoro degli stessi.
 - d) Servizio presso Centri Anziani e altre strutture pubbliche, per l'apertura e chiusura delle stesse, pulizia degli

ambienti interessati.

2. Detti servizi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati sono considerati espressione di volontariato reso da soggetto singolo, ai sensi della L.R. Puglia 16.3.1994, n.11, a favore della città, per cui le prestazioni non entrano nel campo di applicazione del regime IVA, mentre sono soggetti a ritenute a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norme dell'art.25 del D.P.R. del 29.09.93 n.600 e successive modifiche.
3. Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in un apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non avere redditi o di essere pensionati e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.
4. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.
5. Ogni assistito anziano, che presterà detto servizio, riceverà un contributo giornaliero di euro 8,00, per un'attività di n.4 ore giornaliere, per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco di un anno salvo proroghe di ulteriori tre mesi.
6. In caso di servizio eccessivamente gravoso si potrà affidare a disoccupato o inoccupato in gravi condizioni economiche
7. Il settore solidarietà sociale indice ogni anno nel mese di gennaio avviso per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio civico. Sulla base delle domande pervenute e ammesse forma una graduatoria, che il Dirigente approva, alla quale attinge in relazione alle esigenze, alla disponibilità dei fondi assegnati, al numero degli assistibili.
8. Per imparzialità nessun assistito potrà permanere nel servizio per un periodo superiore a quello fissato per un massimo di mesi 6 nell'arco dell'anno. Detto periodo potrà anche essere ridotto per consentire la turnazione di tutti gli iscritti.
9. Non possono accedere al servizio civico i pensionati con pensione di importo annuo pari all'importo di due pensioni minime INPS.

ART. 11

ASSISTENZA ECONOMICA ALTERNATIVA ALLA ISTITUZIONALIZZAZIONE DI ANZIANI

1. E' un intervento socio-economico volto a consentire ad anziani la permanenza nella propria famiglia o comunque, in un altro idoneo nucleo familiare, evitare forme d'istituzionalizzazione impropria che determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze.
2. A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nella misura massima di euro 10,00 giornaliero in base ai seguenti criteri:
 - Nel caso in cui l'anziano è titolare della sola pensione che non superi Euro 10.000,00 si erogherà un contributo giornaliero di Euro 10,00 a coloro che si impegnano nell'assistenza all'anziano.
 - Nel caso in cui l'anziano da affidare goda oltre che della pensione anche dell'indennità di accompagnamento, o il reddito familiare è superiore ad Euro 10.000,00 l'importo sarà dimezzato del 50%, cioè sarà pari ad Euro 5,00.
 - Oltre i 15.000,00 di reddito annuo non sarà concesso alcun contributo. Il reddito deve essere considerato al lordo degli oneri e complessivo; per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di euro 2.500,00 annue.

ART. 12

AFFIDAMENTO DI MINORI PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

1. L'affidamento di minori presso strutture socio assistenziali è disposto solo dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative.
2. Nell'eventualità in cui i parenti tenuti agli alimenti non siano in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso le strutture residenziali, l'Amministrazione comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.
3. L'ammontare della retta viene stabilita d'intesa con la struttura ospitante, tenuto conto dei costi di gestione e dei servizi erogati.

ART. 13

OSPITALITÀ DI ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

L'affidamento degli anziani presso strutture socio-assistenziali è disposto solo dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative.

Il Comune concorre al pagamento delle rette qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, maggiorata delle quote di partecipazione a carico dei tenuti per legge agli alimenti, non consente il pagamento totale della retta di ospitalità richiesta dalla struttura ospitante.

Ciascun anziano, ricoverato in Casa di Riposo o Protetta, corrisponderà alla struttura ospitante un contributo pari all'80% del reddito complessivo lordo percepito, esclusa la tredicesima, ed inclusa l'eventuale indennità di accompagnamento.

Qualora l'anziano, per le sue patologie ha necessità di numerosi farmaci non dispensati da Servizio Sanitario Nazionale, potrà a fine anno, presentare richiesta di contributo straordinario, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.

Nell'eventualità di arretrati di carattere pensionistico, sarà ricalcolata la quota di integrazione retta a carico del bilancio comunale.

Nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, verranno richieste le situazioni economiche al fine di determinare le quote di compartecipazione che andranno da un minimo del 30% sino all'eventuale copertura totale della quota di integrazione retta.

Sono esonerati dal pagamento di qualsiasi contributo i nuclei familiari la cui situazione economica sia quella stabilita ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

ART.14

AFFIDO FAMILIARE

1. L'affido familiare è disciplinato con apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n.64 del 28.11.97.

ART. 15

ESENZIONI TRIBUTI COMUNALI

1. Le famiglie con minori di età compresa nella fascia dell'obbligo scolastico che possiedono i requisiti per beneficiare di assistenza economica, possono essere esonerate dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico così come previsto dall'art.4 del presente regolamento..
2. L'esecuzione dei tributi comunali può essere riconosciuta come forma di sussidio indiretto al fine di sostenere il cittadino singolo o il nucleo familiare in particolari condizioni di disagio economico secondo i parametri del

presente regolamento (Art.4 - Art.5).

3. La specifica disciplina è contenuta nel Regolamento approvato con atti deliberativi di C.C. n.48 del 28.9.95 e successivi atti con delibera C.C. n.15 del del 28.2.2000 modificati con delibera consiliare del Commissario Prefettizio n.74 del 29.6.01.
La suddetta misura di intervento, qualora prevista, è cumulabile, per quanto compatibile, con altre forme di intervento indicate dal presente regolamento.

ART. 16

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI

1. Sono previsti i seguenti servizi socio assistenziali:
 - a) soggiorni vacanze per anziani autosufficienti. Il numero degli utenti sarà determinato sulla base della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio di previsione. Il servizio a domanda non è gratuito ma è prevista una compartecipazione sulla base del costo del soggiorno;
 - b) Interventi per favorire l'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicaps, anche con progetti individuali mediante la frequenza di strutture ludico e culturali sportive. Le prestazioni sono gratuite per coloro che versano in situazione di accertato bisogno a cura dei servizi sociali in base agli art.4 e 5 del presente regolamento.
 - c) Assistenza domiciliare agli anziani. Consiste in una serie di prestazioni di tipo domestico e sociale da fornire ai cittadini anziani in stato di bisogno, al fine di evitare l'allontanamento dall'ambiente e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo familiare di appartenenza.
Il Servizio può essere previsto in forma integrata così come stabilito dalla deliberazione G.M. n.65 del 10.12.2002.
2. Trattandosi di servizi a domanda, è previsto una compartecipazione da parte dell'utente da stabilirsi periodicamente, con atto Dirigenziale.

ART.17

ESENZIONE PAGAMENTO QUOTA MENSA SCOLASTICA

Le famiglie con minori di età compresa nella fascia dell'obbligo scolastico, possono essere esonerati dal pagamento della quota del servizio mensa scolastica e trasporto scolastico se possiedono non solo i requisiti di cui all'art.7 ma anche i sottoindicati:

1. disoccupati nell'anno in corso;
2. percettori di reddito così come definito dall'art.7 del presente Regolamento aggiornato annualmente;
3. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del presente articolo hanno titolo alla gratuità anche se proprietari della casa di abitazione e relativa pertinenza;
Possono, altresì, essere proprietari di terreni e fabbricati, purchè la rendita catastale degli stessi non superi Euro 200,00.
In presenza di nuclei familiari con due o più figli frequentanti la Scuola Materna Statale, al fine di verificare le condizioni per concedere la gratuità del servizio mensa dal secondo figlio in poi, i redditi di cui al punto 2) sono maggiorati di Euro 3.500,00 per ogni figlio che frequenti la Scuola Materna escluso il primo.
4. Nel caso vi siano casi di minori in affido familiare, si prescinde dal reddito del nucleo familiare e si eroga gratuitamente il servizio mensa.
5. Qualora si accertino casi di famiglie conviventi, si terrà conto del solo reddito del nucleo familiare richiedente e le eventuali spese per fitto casa saranno ripartite equamente tra i nuclei familiari.

Art.18

MENSA SOCIALE

E' istituita la mensa sociale.

Sono destinatari di detti pasti, gli utenti dei servizi socialmente rilevanti, (anziani, disabili, centri di accoglienza per extracomunitari, centri polivalenti per disabili, cittadini senza fissa dimora, ecc..)

Il servizio mensa è gratuito per quei cittadini che versano in situazione di bisogno accertato dai Servizi Sociali in base agli Art.4 e 5, mentre coloro che sono titolari di redditi di cui all'art.9 così come previsto dal regolamento potranno ugualmente richiedere un servizio di mensa sociale, a costi minimi, come da convenzioni che si andranno a stipulare.

ART.19

BANCA DEL TEMPO

1. In alternativa alla sola erogazione di contributi economici, assolutamente inadeguati a rispondere alle esigenze dei cittadini in grave difficoltà economica, l'Ente Locale può svolgere una efficace funzione di promozione della cultura della solidarietà fra i cittadini attraverso libero scambio assolutamente gratuito, di competenze, prestazioni e tempo ponendosi fra i cittadini ed il mondo del lavoro.
Per questo è in fase di elaborazione il progetto, fortemente voluto dal Consiglio Comunale dei ragazzi n.48 del 5.6.99 di istituire la "Banca del Tempo" che permetta, a livello di informazione incontro tra "domanda" e "offerta" di piccoli lavori.

PROCEDIMENTO

Art.20

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI

1. Le richieste di prestazioni assistenziali devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente. L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione della modulistica.
2. A ciascuna istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.
3. In particolare dovrà essere allegata:
 - a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b) Ricevute di fitto casa del contratto registrato; fatture per consumi di luce, telefono e gas dell'ultimo anno e ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
 - c) Eventuale altra documentazione richiesta.
4. **Alla richiesta dovrà essere allegata ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la particolare circostanza, la natura, l'origine e l'entità del bisogno (buste paga, certificato di pensione, cartellino disoccupazione, certificazioni mediche, intimazioni di sfratto, dichiarazione del reddito, ricevuta canone locazione, etc.) e, specificatamente, per protesi visive, vaccino iposensibilizzante e latte omogeneizzato: certificato medico rilasciato rispettivamente da oculista, medico curante e pediatra Consultorio Familiare A.U.S.L. competente.**
5. La domanda, completa della documentazione prescritta va protocollata. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo

verificarsi. Tale ultima comunicazione va resa anche se la situazione reddituale dell'assistito non sia nel frattempo mutata.

6. L'assistito è tenuto a comunicare, dal momento della presentazione della domanda ogni variazione della situazione reddituale.
7. L'istanza priva della documentazione sopra indicata sarà archiviata entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta di integrazione della necessaria documentazione.

ART.21

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

1. L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate al servizio sociale che si avvale di diverse figure professionali con specifiche competenze.
2. All'occorrenza per ulteriori informazioni e indagini, sarà richiesta la collaborazione di altri uffici della Pubblica Amministrazione.
3. Le istanze di sussidio saranno istruite in ordine cronologico di presentazione, salvo il caso di proroga di interventi già in corso, ovvero di particolare urgenza riveniente da precario e notorio stato di disagio socio-economico, ovvero sia segnalato da organi di polizia, associazioni di volontariato o altri servizi pubblici.
4. La proposta d'intervento economico, dell'assistente sociale, sarà trasmessa al responsabile del servizio il quale, accertata la conformità al presente regolamento, predispone la determina di approvazione dell'intervento.
5. La fase istruttoria di cui al presente articolo dovrà essere presa in considerazione dagli uffici in base alla disponibilità finanziaria.
6. In caso di accoglimento della domanda sarà indicato l'ammontare e la durata delle prestazioni, in caso di non accoglimento della istanza dovranno essere riportate le motivazioni del rigetto.

ART. 22

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti, con effetto immediato, al rimborso, in un'unica soluzione, delle somme indebitamente rimosse, con salvezza delle conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale per false dichiarazioni.
2. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 23

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. Nell'affidamento dei servizi previsti dal presente regolamento, il Comune privilegia la forma negoziale della trattativa diretta con soggetti operanti nel 3° settore presenti sul territorio, nonché le Cooperative di categoria "B" avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale, ex artt. 5 e 11 della L.328/2000

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'acquisita esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente regolamento per la concessione di contribuzioni, sussidi, ecc. approvato con deliberazione C.C. n.26 del 15.10.1990 e viene abrogato il regolamento di C.C. n.64 del 28.12.1994 "Criteri e modalità per l'erogazione di sussidi, contributi e ausili finanziari per l'assistenza sanitaria in favore dei cittadini indigenti, delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30.01.1986" partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi. Rette di ospitalità in Casa di Riposo a carico degli anziani e di parenti ex artt.4 e 33 c.c. e seguenti" " delibera di Giunta Comunale n.108 del 17.10.2002 e n.4/2003 "Erogazione Servizio Mensa gratuito, ai minori frequentanti la Scuola Materna Statale. Approvazione criteri". e delibera del Commissario Prefettizio n.129 del 22.12.2000 "Approvazione regolamento del servizio civico.
3. Il presente Regolamento sarà suscettibile di modifiche con l'applicazione della Legge 328/00 e L.R.n.17/2003.

TABELLA A

CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio riveniente da:

- 1) **Reddito mensile** (si sottrae dal reddito mensile eventuale affitto di casa o altre spese con carattere continuativo e documentabili). Per un reddito compreso:

da 0 a euro 200,00	Punti +15
da 200,01 a euro 250,00	" 0
da 250,01 a euro 300,00	Punti - 5
da 300,01 a euro 350,00	" - 10
da 350,01 a euro 400,00	Punti - 15

Per ogni 50,00 euro in più, sottrarre 5 punti

- 2) **Situazione familiare:**

Per coniuge a carico	Punti + 2
Per ogni figlio minore	Punti + 4
Per ogni maggiorenne disoccupato	Punti + 2

- 3) **Situazione sociale** Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quindi la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione angusta o misera, ecc.. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 15. Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e - 15.

- 4) **Situazione sanitaria** Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possa anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 15.

- 5) **Indicatori di consumi** Devono considerarsi i consumi relativi al canone locativo, all'energia elettrica, al gas e al telefono; saranno pertanto richieste bollette ENEL, ITALCOGIM, TELECOM; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e - 15.

TABELLA B

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 7

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO FAMILIARE	PERCENTUALE DA APPLICARE SULLA SPESA SOSTENUTA
??Da euro 0 a euro 2.500,00	70%
??Da euro 2.500,01 a euro 3.500,00	60%
??Da euro 3.500,01 a euro 4.500,00	50%
??Da euro 4.500,01 a euro 5.500,00	40%
??Da euro 5.500,01 a euro 6.500,00	30%
??Da euro 6.500,01 a euro 7.750,00	20%

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1	Destinatari degli interventi
Art. 2	Forme di intervento
Art. 3	Assistenza economica continuativa
Art. 4	Criteri e misure prestazioni di assistenza continuativa
Art. 5	Motivi di esclusione
Art. 6	Assistenza economica straordinaria "UNA TANTUM"
Art. 7	Criteri e misure della prestazione di assistenza economica straordinaria
Art. 8	Sussidio economico urgente
Art. 9	Contributi per l'assistenza sanitaria farmaceutica
Art. 10	Assegno economico per servizio civico
Art. 11	Assistenza economica in alternativa alla istituzionalizzazione di anziani
Art. 12	Affidamento di minori presso strutture socio assistenziali
Art. 13	Ospitalità di anziani presso strutture residenziali
Art. 14	Affido familiare
Art. 15	Esenzioni tributi comunali
Art. 16	Servizi socio assistenziali
Art. 17	Esenzione pagamento quota mensa scolastica
Art. 18	Mensa Sociale
Art. 19	Banca del Tempo
Art. 20	Procedimento per la richiesta di prestazioni
Art. 21	Accertamento istruttorio
Art. 22	Azione di rivalsa per sussidi indebiti
Art. 23	Affidamento dei servizi
Art. 24	Entrata in vigore
Tabella A	Criteri guida per la valutazione dei bisogni
Tabella B	Assistenza Economica Straordinaria ai sensi dell'art.7.